

Verbale di accordo sindacale stipulato ai sensi del comma 3 dell'art. 5 d.lgs. 368/2001 e ss.mm, come vigente in data odierna.

tra

Delegati interni di CGIL, CISL e UIL

e

Fondazione Bruno Kessler

**Premesso che:**

- le Parti hanno sottoscritto in data 28 settembre 2007 il *“Contratto collettivo provinciale di lavoro per il personale delle Fondazioni di cui alla legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14”* che riporta:
  - all'art. 52 - inserito nel capo V – “particolari tipologie contrattuali” la disciplina del “contratto a tempo determinato”;
- il d.lgs. 368/2001 attualmente vigente all'art. 5, comma 3, prevede che “Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma, nonché di cui al comma 4, non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali di cui al comma 4-ter nonché in relazione alle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale

**tutto ciò premesso le Parti oggi stipulanti**

- Considerate le particolari esigenze connaturate alle attività della Fondazione, che necessitano di prevedere la possibilità di ridurre al minimo gli intervalli temporali intercorrenti fra due contratti a tempo determinato
- Avvalendosi di quanto previsto dalle norme vigenti che consentono ad esse stesse parti stipulanti di elidere l'intervallo temporale esistente tra contratti a termine successivi, per i motivi anzidetti


**concordano quanto segue:**

a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, e salvo compatibilità con la legislazione nel tempo in vigore:

- a) Viene meno l'obbligo di qualsivoglia interruzione fra contratti successivi a tempo determinato applicati al personale la cui riassunzione a termine avvenga per ragioni di carattere sostitutivo di personale con diritto alla conservazione del posto (es: maternità, ferie e malattia);
- b) Viene permessa una riduzione dei periodi previsti dal suddetto comma 3 per la riassunzione a termine: a 3 giorni di calendario per la riassunzione a termine dopo la scadenza di un precedente contratto di durata fino a 12 mesi e a 5 giorni di calendario per la riassunzione a termine dopo la scadenza di un precedente contratto di durata superiore a 12 mesi.


Trento, 25 febbraio 2015

CGIL – rappresentata da Alberto Lavelli




---

CISL – rappresentata da Michele Fedrizzi




---

UIL – rappresentata da Francesco Rocca



---

Fondazione Bruno Kessler – rappresentata da Alessandro dalla Torre



---